

BGer 2C_1021/2014 vom 20. November 2014

Bundesgericht, 2014-11-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_1021_2014

FR: TF 2C_1021/2014 du 20 novembre 2014

IT: TF 2C_1021/2014 del 20 novembre 2014

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).

E. 1.2

La Corte cantonale si è lecitamente pronunciata in un solo giudizio concernente le imposte cantonali e l'imposta federale diretta; in tali circostanze, il ricorrente poteva anche lui formulare critiche e conclusioni valide per le due categorie di imposte, senza procedere a ulteriori distinzioni (DTF 135 II 260 consid. 1.3 pag. 262 seg.). Siccome vi sono Cantoni che emanano in ogni caso decisioni indipendenti, per ciascun tipo d'imposta, il Tribunale federale ha aperto comunque due incarti distinti, per le imposte cantonali (2C_1021/2014) e per l'imposta federale diretta (2C_1022/2014), che si giustifica ora di congiungere (sentenza 2C_415/2012 del 2 novembre 2012 consid. 1.1).

E. 1.3

Rivolta contro la decisione di un'autorità cantonale di ultima istanza in una causa di diritto pubblico, l'impugnativa, presentata in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario del giudizio contestato (art. 89 cpv. 1 LTF), è di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF; in questo contesto, cfr. pure l'art. 86 cpv. 1 lett. d LTF in relazione con l' art. 146 LIFD nonché l'art. 73 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14]).

E. 2.1

Ai sensi dell' art. 99 LTF possono essere adottati nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (cpv. 1). Sono anche inammissibili nuove conclusioni (cpv. 2). Inoltre, tenuto conto dell'effetto devolutivo totale della procedura ricorsuale cantonale (DTF 136 II 101 consid. 1.2 pag. 104) l'oggetto del litigio e le conclusioni delle parti sottoposti al Tribunale federale possono riferirsi unicamente ai quesiti esaminati nella sentenza impugnata. La novità di una conclusione viene apprezzata rispetto a quelle formulate dinanzi all'autorità precedente (DTF 136 V 362 consid. 4.2 pag. 367 e richiami).

E. 2.2

Dinanzi alla Camera di diritto tributario il ricorrente si è limitato a chiedere la deduzione delle spese di trasporto con il veicolo privato, facendo valere che doveva spesso recarsi presso clienti commerciali per conto del datore di lavoro e che per andare dal luogo di residenza al lavoro con i trasporti pubblici impiegava il doppio del tempo. Nella misura in cui domanda ora altre deduzioni, segnatamente che gli siano riconosciute le spese di

trasferta dal luogo di domicilio al luogo di residenza, corrispondenti al prezzo dell'abbonamento generale in seconda classe, e che per le trasferte che deve effettuare presso i clienti del datore di lavoro gli sia accordato l'abbonamento generale di prima classe poiché necessita di lavorare sul treno, ciò che non può fare in seconda classe spesso affollata, le sue conclusioni - fondate peraltro su nuovi fatti che esistevano sin dall'inizio del procedimento ma che non sono stati sollevati e quindi che non possono essere considerati (art. 99 cpv. 1 LTF) - sono nuove e quindi inammissibili (art. 99 cpv. 2 LTF ; cfr. 2C_581/2010 del 28 marzo 2011 consid. 1.5; vedasi anche 2A.87/2005 del 28 aprile 2006 consid. 4.2, resa sotto l'imperio dell'art. 114 cpv. 1 vOG). In effetti, non appartiene a questa Corte pronunciarsi in prima istanza su pretese che non sono state sottoposte alle autorità cantonali.

E. 2.3

Premesse queste considerazioni il ricorso in materia di diritto pubblico dev'essere dichiarato inammissibile sia con riferimento all'imposta federale diretta sia per quanto riguarda l'imposta cantonale e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

E. 3

Le spese seguono la soccombenza (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.